



## **COMUNE DI CALDERARA DI RENO**

*Città Metropolitana di Bologna*

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE DENOMINATO TARI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 11/03/2014 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 25/05/2015 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15/02/2016

Modificato con deliberazione n. 89 del 20/12/2016;

Confermato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 20/12/2017;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2018;

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 19/12/2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/06/2021

In vigore dal 01/01/2021

## INDICE

Art. 1: Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 1: Bis Definizioni	pag. 3
Art. 2: Presupposto per l'applicazione del tributo	pag. 6
Art. 3: Soggetti passivi e soggetti responsabile dell'obbligazione tributaria	pag. 6
Art. 4: Locali ed aree oggetto della tariffa	pag. 7
Art. 5: Esclusioni dal tributo	pag. 8
Art. 6: Riduzioni	pag. 8
Art. 7: Agevolazioni	pag. 11
Art. 8: Limiti a riduzioni ed agevolazioni	pag. 13
Art. 8 bis Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al recupero dei rifiuti urbani	pag. 13
Art. 8 ter Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal /nel servizio pubblico di raccolta	pag. 13
Art. 9: Particolari applicazioni della tariffa	pag. 15
Art.10: Categorie di utenza	pag. 15
Art.11: Tariffe del tributo	pag. 16
Art. 11 bis Criteri per le agevolazioni Tari avente carattere straordinario	pag. 17
Art.12: Riduzione della tariffa per mancato svolgimento protrato del servizio	pag. 17
Art.13: Dichiarazione	pag.18
Art.14: Riscossione	pag. 18
Art.15: Rimborsi e compensazioni	pag. 19
Art.16: Accertamento	pag. 19
Art.17: Contenzioso	pag. 20
Art.18: Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	pag. 21
Art.19: Entrata in vigore del regolamento	pag. 21

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE DENOMINATO TARI

## Articolo 1 Oggetto del Regolamento

1 Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale denominato Tari, in attuazione della L. n. 147 del D.L 27 dicembre 2013 e del D.P.R 27 aprile 1999 n. 158, del D.lgs 116/2020 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali vigenti e le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 1 bis Definizioni

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
  - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
  - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre - trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
  - g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
  - h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui

prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pre - trattamento.

- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

## **Articolo 2 Presupposto per l'applicazione del tributo**

1 Presupposto del tributo è il possesso, o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2 L'occupazione e la conduzione di un locale o di un area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

3 Nel caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

## **Articolo 3 Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria**

1 Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa possiede o detiene locali ed aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

2 Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:

- a) **per le utenze domestiche** in solido, colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 13 o l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o i componenti del nucleo familiare;
- b) **per le utenze non domestiche** il titolare dell'attività, il legale rappresentante della persona giuridica, il presidente di enti o associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3 In caso di utilizzi temporanei (es. abitazione uso foresteria) di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

4 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla

presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

5 Nel caso di abitazioni a disposizione, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza, o principale, anche se posti in altro comune.

6 Il vincolo di solidarietà ha rilevanza anche in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene alla debenza della tassa.

#### **Articolo 4 Locali ed aree oggetto della tariffa**

1 Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:

- a. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo e nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
- b. le aree pertinenziali di locali diversi da quelli destinati a civile abitazione, con esclusione delle aree indicate al successivo art. 5 c.4;
- c. aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che prevede che nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'agenzia del territorio per la revisione del catasto, vengano attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinarie i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano in categoria A, B e C è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.

2 La superficie per i fabbricati viene misurata a filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se superiore o uguale a mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

3 I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani.

4 Per l'anno 2015 ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o i responsabili dell'obbligazione tributaria sono tenuti a presentare la dichiarazione, di cui al successivo art. 13, qualora le superfici già dichiarate o accertate abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

## **Articolo 5 Esclusioni dal tributo**

1 Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola presenza umana;
- b. locali e aree di fatto non utilizzati a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione, es. nel caso in cui siano state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, tale esclusione dal tributo è limitata al periodo di validità del provvedimento e comunque non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m 1,5;
- d. la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi di gas acqua luce;
- f. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (vedi punto b);
- g. gli edifici in cui è esercitato il pubblico culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- h. locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 2135 Codice Civile;

Tutte le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2 Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

3 Sono escluse dal tributo le sale operatorie, radiologia, radioterapia ecc;

4 Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani ai sensi dell'art. 14 c. 3 del D.L 6 dicembre 2011.

## **Art. 6 Riduzioni**

1 Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune layout delle superfici dove si formano rifiuti speciali e copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso. La presentazione del Mud deve avvenire ogni anno finché sussistono i requisiti; la presentazione dei layout solo qualora vi siano delle variazioni rispetto alla dichiarazione precedentemente presentata.



Entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente il contribuente deve preventivamente informare il Comune, con apposita comunicazione, della volontà di applicarsi tale riduzione. La dichiarazione presentata ha valenza a partire dall'anno successivo e fino a quando sussistono i requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi per i quali la tassa va corrisposta per l'intera superficie) ove non sia possibile definire la superficie tassabile in cui si producono rifiuti speciali o per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali o le aree o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a fronte di specifica richiesta di parte e a condizione che l'interessato dimostri, documentandolo, l'osservanza della normativa sui rifiuti speciali.

ATTIVITA'	% Riduzione
Lavanderie e tintorie	30
Laboratori fotografici, eliografie	30
Officine auto, elettrauto	30
Laboratori analisi	20
Laboratori dentistici, odontotecnici, radiologi	20
Carrozzerie, serigrafie	30
Galvanotecniche	30
Lavorazioni meccaniche	20

2 Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

3 Le utenze non domestiche che dimostrino di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati e a proprie spese rifiuti urbani( art. 1 c. 649 L 147/2013) hanno diritto ad una riduzione.

La riduzione si applica alla quota variabile della tariffa ed è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la seguente tabella: :

DA	A	RIDUZIONE
0	20%	Nessuna riduzione
20	40%	20%
40%	60%	40%
Oltre 60%		60%

I titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento apposita richiesta, anche utilizzando il modulo predisposto dal comune, attestante:

- la quantità di rifiuti urbani prodotti ed avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente
- la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale.

A tale richiesta dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia ( MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora la documentazione non venga presentata entro i termini sopra indicati, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.

3 bis Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coeff. Kd) della categoria corrispondente. La riduzione sarà applicata a conguaglio l'anno successivo.

3 te In deroga all'art. 8 del presente regolamento qualora sussista la possibilità di applicazione della riduzione di cui al comma 1 e 3, si applicherà una sola riduzione quella più favorevole per il contribuente.

4 E' prevista una riduzione di 1/3 della tassa per i locali diversi dalle abitazioni e per le aree scoperte operative, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione che deve prevedere un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o 4 giorni per settimana. Il contribuente deve fare richiesta tramite apposita dichiarazione che ha valenza a partire dall'anno successivo e fino a quando sussistono i requisiti per beneficiare delle riduzioni stesse.

5 E' prevista una riduzione di 1/3 della tariffa piena, per gli agricoltori che abitano la parte abitativa della costruzione rurale. Tale agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

6 Riduzione del 7,5% della tariffa, a seguito di richiesta del contribuente, nell'ipotesi di raccolta porta a porta nella zona forese laddove non vi sia la possibilità del prelievo dell'umido. Tale agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

7 A partire dall'anno 2013 per i bar, i pubblici esercizi e le tabaccherie che rimuoveranno dai locali tutte le slot machine e le videolottery è prevista una riduzione dell'80% della tariffa a condizione che venga presentata apposita richiesta al Comune con apposita documentazione comprovante la rimozione. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

7bis. A partire dall'anno 2015 per i bar e le tabaccherie che attestino al Comune con apposita documentazione, l'assenza di slot machine e videolottery nei locali d'esercizio della propria impresa, è prevista una riduzione dell'80% della tariffa. Tale agevolazione, non spettante nel caso in cui l'assenza di slot machine e videolottery nel locale commerciale dipenda e/o sia conseguenza di divieti e/o prescrizioni normative medio tempore vigenti, decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

8 A partire dall'anno 2013 è prevista una riduzione del 15% della tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata con il compostaggio. L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

9 A partire dall'anno 2015 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ( AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza qualora l'immobile non risulti locato o dato in comodato d'uso l'imposta è applicata in misura ridotta di due terzi.

10 Nel calcolo delle superfici non sono considerate le porzioni dei magazzini funzionalmente collegati all'esercizio dell'attività produttiva occupata da materie prime e/o merci mercologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

11 Le riduzioni di cui ai punti precedenti saranno concesse sulla base di elementi e dati contenuti nella dichiarazione di parte. Il Comune si riserva in ogni momento di verificare le condizioni che implicano la riduzione. In caso d'inesistenza delle condizioni verrà immediatamente adeguata la tariffa e l'utenza dovrà corrispondere gli importi mancanti relativi alla riduzione. Nell'esercizio di tale attività, il Comune si informa alle norme di cui agli art. 8 (Dichiarazione Tributaria) 9 ( Attività di controllo e accertamento), 9 bis (Diritti e Garanzie del Contribuente sottoposto ad Attività di Controllo), 10 (Interrelazione tra Servizi ed Uffici Pubblici), 11 (Rapporti con il contribuente), 11 bis (Tutela dell'Integrità Patrimoniale del Contribuente), 12 ( Diritto d'Interpello), 13 (Avviso di accertamento – contenuto minimo dell'avviso) e 14 (Notificazione dell'avviso di accertamento) del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

## **Articolo 7 Agevolazioni**

1 Fermo restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate su base collettiva e comune, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.

2 Sono stabilite le esenzioni per i locali ed aree delle associazioni che, non proseguendo fini di lucro, abbiano finalità di rilievo sociale, ricreativo, culturale per le quali il Comune si assume integralmente le spese di gestione.

3 E' prevista un'agevolazione del 40% per i nuclei familiari con la presenza di almeno un componente con età uguale o superiore a 70 anni al 31/12/2015. Oltre al requisito dell'età, per ottenere tale agevolazione, è necessario avere un' Isee, riferita all'interno nucleo familiare, non superiore ad € 11.000,00. Il contribuente deve presentare apposita richiesta correlata dell'Isee. Per l'annualità 2015 l'agevolazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 28/02/2016; le dichiarazioni pervenute successivamente a tale data non varranno per il 2015 ma saranno considerate applicabili per l'annualità successiva. L'Isee deve essere presentata ogni anno.

4 Per i primi 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro è possibile per i giovani imprenditori di età non superiore a 40 anni che iniziano per la prima volta un'attività d'impresa, usufruire di una riduzione della tassa del 30% per immobili direttamente o indirettamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune contestualmente alla presentazione della dichiarazione L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

5 A partire dal bimestre Gennaio/ Febbraio 2011 per i primi 3 anni decorrenti dalla data di prima iscrizione nel relativo albo o registro è possibile per i giovani imprenditori di età non superiore a 50 anni che iniziano per la prima volta un'attività d'impresa, usufruire di una riduzione della tassa smaltimento rifiuti del 50% per immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività, a condizione che venga presentata comunicazione al Comune contestualmente alla data di presentazione della dichiarazione L'agevolazione decorrerà dalla data della richiesta stessa e fino a quando sussistono le condizioni per aver diritto a tale riduzione.

6 Ai nuclei familiari con bambini di età inferiore ai 3 anni compiuti che adottano l'uso di pannolini lavabili è riconosciuta una riduzione (sulla parte variabile del tributo) pari al 30%. La riduzione è concessa a condizione che:

- il nucleo presenti domanda anche utilizzando il modulo del Comune entro il termine del 31/1 dell'anno successivo dal quale risulti la durata dell'uso.
- si alleghino i documenti fiscali a comprova dell'avvenuto acquisto di almeno 5 kit di pannolini lavabili
- si abbia rinunciato al servizio del doppio ritiro del rifiuto indifferenziato.

L'agevolazione sarà applicata in occasione della prima liquidazione utile del tributo.

7 Alle utenze domestiche, che conferiscano rifiuti domestici in forma differenziata direttamente presso la c.d stazione ecologica o isola ecologica, è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base della quantità di rifiuti differenziati consegnati nel corso dell'intero anno solare come riportato in tabella:

Cartone	Vetro/ /Lattine/Alluminio	Oli esausti da cucina e Pile	RAEE( solo piccoli elettrodomestici es. lampadine, piccole radio)
€/Kg	€/Kg	€/Kg	€/Kg
0,15	0,15	0,15	0,15

La riduzione verrà applicato, facendo riferimento alla base dei dati trasmessi dal gestore a chiusura dell'anno, in occasione della prima liquidazione utile del tributo. Per ogni Kg di rifiuto depositato in Stazione Ecologica verrà applicata una riduzione pari ad € 0,15/Kg con un limite minimo di 1Kg di rifiuto annuo e fino ad un ammontare massimo di sconto pari al 15%

8 Nei confronti delle utenze non domestiche che, sulla base di accordi o progetti, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari ad associazioni assistenziali di volontariato regolarmente riconosciute che collaborano con l'amministrazione regolarmente su progetti sociali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi è prevista una riduzione del 15% sulla parte

variabile della tariffa del tributo. La riduzione è prevista in considerazione della minore quantità di rifiuto prodotto e conferito al servizio.

Tale riduzione sarà applicata a consuntivo previa specifica attestazione annuale da parte di associazioni fruitrici dei benefici del progetto/accordo.

### **Art. 8 Limiti a riduzioni ed agevolazioni**

1 L'ammontare delle riduzioni e delle agevolazioni non deve superare la soglia del 70% del tributo dovuto. Il contribuente è quindi obbligato al versamento di almeno il 30% del tributo dovuto ad esclusione delle fattispecie previste nell'art. 6 commi 7 e 7bis del regolamento.

2 Le concessioni delle riduzioni di cui al presente Regolamento sono subordinate alla verifica della regolarità dei pagamenti Tari per le riduzioni/agevolazioni previste dall'Art. 6 commi 7 e 7 bis e art.7 commi 3,4,5.

#### **Articolo 8 bis**

##### **Riduzioni per le utenze non domestiche per avvio al recupero dei rifiuti urbani**

1 Ai sensi dell'art. 198 comma 2 bis Dlgs 152/2006 le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani , previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e per tali superfici sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha la facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità di tempi di svolgimento sia in termini di costi.

#### **Articolo 8 ter**

##### **Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal /nel servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendano avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 bis del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione tramite pec al seguente indirizzo [comune.calderara@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.calderara@cert.provincia.bo.it) entro il 30 Giugno di ogni anno con effetti a decorrere al 1° Gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio con effetti a decorrere dal 1° Gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento con indicazione degli estremi catastali, le superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con indicazione del relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare al recupero, distinti per codice ERR ( Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore ai cinque anni, per la quale s'intende esercitare tale operazione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto ( almeno di durata pari a 5 anni). Alla comunicazione deve essere allegata, anche in modalità di autocertificazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti ( impianti di primo conferimento che effettuano il recupero dei rifiuti) Tale comunicazione è valida anche ai fini di una variazione della denuncia Tari.

Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta e la comunicazione deve essere effettuata al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali con decorrenza sempre dall'anno successivo.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio, per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Nel caso di omessa presentazione della documentazione o nel caso della sua inidoneità la quota variabile è dovuta.

4. Il Comune ricevuta la comunicazione di cui al comma 2 ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'ufficio Ambiente del comune i fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 Giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.

6. Entro il 20 Febbraio di ogni anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto ( o soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi , che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Il Comune, o chi per esso , ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. In caso di dichiarazioni non corrette o mendaci gli stessi verranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

8. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti

prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

### **Art. 9 Particolari applicazioni della tariffa**

1 Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta, in via permanente un'attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività ed opera la voce più corrispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

2 Quando nel caso di più usi, risulti impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi o per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

3 Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o per altro uso limitato o discontinuo, ovvero nel caso in cui l'occupante o il detentore risieda o abbia la dimora per più di sei mesi all'anno, al di fuori del territorio comunale, si applica la tariffa all'uso istituita. L'applicazione di tale tariffa cessa qualora l'abitazione sia data in locazione o in comodato nel corso dell'anno stesso e il contribuente dovrà presentare all'Ufficio Tributi denuncia di cancellazione.

4 Nell'ipotesi in cui il detentore residente possieda uno o più garage verranno tutti ricondotti sotto un'unica denuncia con applicazione della tariffa relativa al nucleo familiare.

5 Nell'ipotesi in cui il detentore possieda uno o più garage e non sia residente nel territorio si applica, per tale immobili la tariffa all'uso istituita.

### **Art. 10 Categorie di utenza**

1 Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.

2 Le utenze domestiche sono suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) domestiche residenti: sono quelle occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza nell'immobile come risulta dall'anagrafe del Comune. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti quali ad es. colf, badanti ecc, questi devono essere dichiarati con le modalità previste all' art. 13.
- b) domestiche non residenti: sono quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal Comune. Questi contribuenti devono dichiarare il numero effettivo di occupanti, qualora ciò non sia effettuato per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a 4.

3 La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R 27 aprile 1999 n. 158 come individuati nelle tab. 1 e 2 allegate al presente regolamento. I coefficienti individuati nelle tabelle possono essere modificati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

4 L'assegnazione della tariffa di un'utenza non domestica viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

5 Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte operative per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

6 La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

### **Art. 11 Tariffe del tributo**

1 Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione purché debitamente e tempestivamente dichiarata. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione salvo che l'utente dimostri con l'idonea documentazione la data di effettiva cessazione. (art. 13)

2 Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei costi dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la Regolazione dell'Energia reti ambienti ( Arera) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 27/12/2013 n. 147. Sulla base della normativa vigente il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario secondo quanto previsto dal MTR di cui alla Delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia reti e ambienti (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

Il Piano economico e finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00 sottoscritta dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.



Sulla base della normativa vigente l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione in coerenza con gli obiettivi definiti.

L'ARERA salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

3 Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art.4, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 a favore delle utenze domestiche.

4 Le tariffe sono articolate in utenze domestiche e non domestiche. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti ( quota fissa) e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione ( quota variabile)

In virtù delle norme del DPR n. 158/1999 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso d'inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario ai sensi della deliberazione di ARERA n. 443/2019e successive integrazioni e modificazioni.

La quota fissa e variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per le non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR n. 158/1999 ed alla tabella allegata al presente regolamento.

#### **Art. 11 bis Criteri per le agevolazioni Tari avente carattere straordinario**

1. Il Consiglio Comunale, in occasione dell'approvazione delle tariffe, può deliberare agevolazioni, sotto forma di riduzioni o esenzioni, avente carattere straordinario e non ravvisando modifiche permanente del Regolamento Comunale sull'applicazione della Tari

#### **Art. 12 Riduzione della tariffa per mancato svolgimento protratto del servizio**

1 L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2 Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiara l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e

all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità non dichiara terminata la situazione di danno.

3 L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2 ha diritto su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa raggugliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque non può essere superiore al 70% di quanto dovuto per il periodo considerato.

### **Art 13 Dichiarazione**

1 I soggetti individuati nell'articolo 3 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, previo accesso con credenziali SPID, mediante l'apposito servizio on line messo a disposizione dal Comune sul proprio sito istituzionale; la presentazione attraverso utilizzo di modello cartaceo, predisposto dal Comune, resta valida nelle ipotesi di dichiarazioni degli eredi, per le utenze non domestiche e nel caso d'impossibilità oggettiva di accesso al servizio on line; la dichiarazione ha effetto per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni dal momento in cui:

- a. ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
- b. si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c. si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

All'atto della presentazione della dichiarazione il Comune rilascia ricevuta di presentazione. La dichiarazione deve obbligatoriamente contenere i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

2 In caso di mancata o tardiva denuncia di cessazione l'obbligazione non si protrae quando:

- l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
- in caso di carenza di tale dimostrazione provi il sorgere di un'altra obbligazione tributaria, a seguito di denuncia di un altro utente per gli stessi locali o aree o a seguito di azione di recupero dell'ufficio.

3 Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante dall'anagrafe alla data della formulazione del ruolo.

### **Art. 14 Riscossione**

1 Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato secondo le disposizioni di legge.

2 Il tributo viene liquidato in tre rate quadrimestrali, e del tributo provinciale ora tefa per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, ora tefa, , commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Le scadenze sono le seguenti:

- a. 30 Settembre;
- b. 31 Ottobre;
- c. 02 Dicembre
- d. Rata Unica a Settembre
- e. Suppletivo 30 Settembre

3 Non si fa luogo a riscossione della tassa ordinaria o a rimborsi per importi non superiori ad € 12,00. Tale importo s' intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate.

### **Art. 15 Rimborsi e compensazioni**

1 La cessazione da diritto al rimborso della tariffa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente , si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2 Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3 Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale

4 Non si procede al rimborso per somme fino ad € 12,00.

5 E' previsto l'istituto della compensazione tra il tributo Tari ed il tributo Tari

### **Art. 16 Accertamento**

1 Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, osservate le norme vigenti in materia. L'amministrazione Comunale ha il diritto, nel rispetto delle norme di cui al capoverso precedente di :

- a) ottenere dai contribuenti le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;
- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, qualora la procedura di cui al punto a) si sia esaurita infruttuosamente;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle precedenti lettere, nei locali oggetto di tassazione al sol fine di procedere a sopraluoghi previa comunicazione al contribuente;

2 Il comune procede direttamente alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

3 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell' autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4 Con Delibera di Giunta viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

5 Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati o notizie a uffici pubblici in esenzione da spese e diritti.

6 In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito/accertamento di pagamento, dando in termine non inferiore a 60gg per effettuare il versamento. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvederà alla riscossione forzata con le procedure di cui al R.D 14 aprile 1910 n. 639. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento del tributo non versato con un minimo di € 50,00. le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente. Gli interessi sono calcolati al tasso d'interesse legale giorno per giorno da quello in cui gli importi sono divenuti esigibili.

7 Ai sensi della L. 147 del 27/12/2013 art 1 comma 736 è stato espunto dal testo della D.L.16/2012 art. 3 comma 10 il termine "locali" a partire dal 01/01/2014. Alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo antieconomico l'emissione di tutti gli atti, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00

## **Art. 17**

### **Contenzioso**

1. Nell'espletare l'attività di accertamento, il Comune tende ad attivare gli strumenti deflattivi del contenzioso nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento Generale delle entrate Tributarie Comunali oltre che del Regolamento per l'Applicazione ai Tributi Comunali dell'Accertamento con Adesione.

## Art. 18 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

1. Per le dilazioni di pagamento si rimanda all'art. 19 del regolamento Generale delle Entrate

### Art. 18 Contenzioso

1 Nell'espletarne l'attività di accertamento, il Comune tende ad attivare gli strumenti deflattivi del contenzioso nel rispetto delle norme vigenti e del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali oltre che del Regolamento per l'Applicazione ai Tributi Comunali dell'Accertamento con Adesione.

### Art. 19 Entrata in vigore del regolamento

1 Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021.

---

*Allegato:1 - Tabella Coefficienti K per attribuzione parte fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche*

	Descrizione nucleo domestico	Ka	Kb scelto	Kb ricalcolo	Kb minimo	Kb massim	Diff. K applicati
05 - Coefficienti domestici	D01. Abitazioni 1 componente familiare	0,80	0,89	0,89	0,60	1,00	0,00%
	D02. Abitazioni 2 componenti familiari	0,94	1,63	1,63	1,40	1,80	0,00%
	D03. Abitazioni 3 componenti familiari	1,05	2,00	2,00	1,80	2,30	0,00%
	D04. Abitazioni 4 componenti familiari	1,14	2,37	2,37	2,20	3,00	0,00%
	D05. Abitazioni 5 componenti familiari	1,23	2,90	2,90	2,90	3,60	0,00%
	D06. Abitazioni 6 o più componenti familiari	1,30	3,46	3,46	3,40	4,10	0,00%

	Descrizione	Kc scelti	Kc ricalcolo	Kc minimo	Kc		Diff. K applicati
					massimo	medio	
07 - Coefficienti Kc UND	N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,48	0,48	0,40	0,67	0,54	0,00%
	N02. Cinematografi, teatri	0,35	0,35	0,30	0,43	0,37	0,00%
	N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	0,60	0,60	0,51	0,60	0,56	0,00%
	N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,76	0,76	0,88	0,82	0,00%
	N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0,48	0,48	0,38	0,64	0,51	0,00%
	N06. Autosaloni, esposizioni	0,51	0,51	0,34	0,51	0,43	0,00%
	N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	1,39	1,39	1,20	1,64	1,42	0,00%
	N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni	1,06	1,06	0,95	1,08	1,02	0,00%
	N09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	1,25	1,25	1,00	1,25	1,13	0,00%
	N10. Ospedali	1,13	1,13	1,07	1,29	1,18	0,00%
	N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	1,49	1,49	1,07	1,52	1,30	0,00%
	N12. Banche e istituti di credito	1,49	1,49	0,55	0,61	0,58	59,06%
	N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	1,24	1,24	0,99	1,41	1,20	0,00%
	N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	1,43	1,43	1,11	1,80	1,46	0,00%
	N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	0,62	0,62	0,60	0,83	0,72	0,00%
	N16. Banchi di mercato beni durevoli	1,51	1,51	1,09	1,78	1,44	0,00%
	N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	1,36	1,36	1,09	1,48	1,29	0,00%
	N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	0,95	0,95	0,82	1,03	0,93	0,00%
	N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	1,22	1,22	1,09	1,41	1,25	0,00%
	N20. Attività industriali con capannoni di produzione	0,83	0,83	0,38	0,92	0,65	0,00%
	N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	0,92	0,55	1,09	0,82	0,00%
	N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	4,00	4,00	5,57	9,63	7,60	-39,25%
	N23. Birrerie, hamburgerie, mense	4,00	4,00	4,85	7,63	6,24	-21,25%
	N24. Bar, caffè, pasticceria	3,00	3,00	3,96	6,29	5,13	-32,00%
	N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	2,22	2,22	2,02	2,76	2,39	0,00%
	N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	2,08	2,08	1,54	2,61	2,08	0,00%
	N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	3,00	3,00	7,17	11,29	9,23	-139,00%
	N28. Ipermercati di generi misti	2,19	2,19	1,56	2,74	2,15	0,00%
	N29. Banchi di mercato generi alimentari	6,00	6,00	3,50	6,92	5,21	0,00%
	N30. Discoteche, night club, sale scommesse	1,91	1,91	1,04	1,91	1,48	0,00%
	N31. Bed and Breakfast	1,08	1,08	0,95	1,08	1,02	0,00%

08 - Coefficienti Kd UND	Descrizione	Kd scelti	Kd ricalcolo	Kd minimo	Kd		% rid K
					massimo	Kd medio	
	N01. Uffici della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,70	3,70	3,28	5,50	4,39	0,00%
	N02. Cinematografi, teatri	3,28	3,28	2,50	3,50	3,00	0,00%
	N03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	4,90	4,90	4,20	4,90	4,55	0,00%
	N04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,47	6,47	6,25	7,21	6,73	0,00%
	N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	4,02	4,02	3,10	5,22	4,16	0,00%
	N06. Autosaloni, esposizioni	4,22	4,22	2,82	4,22	3,52	0,00%
	N07. Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione	10,99	10,99	9,85	13,45	11,65	0,00%
	N08. Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni di riposo, case-risparmio	8,27	8,27	7,76	8,88	8,32	0,00%
	N09. Caserme	9,21	9,21	8,20	10,22	9,21	0,00%
	N10. Ospedali	9,06	9,06	8,81	10,55	9,68	0,00%
	N11. Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi	11,56	11,56	8,78	12,45	10,62	0,00%
	N12. Banche e istituti di credito	11,56	11,56	4,50	5,03	4,77	56,49%
	N13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	9,75	9,75	8,15	11,55	9,85	0,00%
	N14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	11,17	11,17	9,08	14,78	11,93	0,00%
	N15. Negozi antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti, commercio ingrosso	7,59	7,59	4,92	6,81	5,87	10,28%
	N16. Banche di mercato beni durevoli	12,31	12,31	8,90	14,58	11,74	0,00%
	N17. Barbiere, estetista, parrucchiere	10,36	10,36	8,95	12,12	10,54	0,00%
	N18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	7,94	7,94	6,76	8,48	7,62	0,00%
	N19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	10,09	10,09	8,95	11,55	10,25	0,00%
	N20. Attività industriali con capannoni di produzione	6,91	6,91	3,13	7,53	5,33	0,00%
	N21. Attività artigianali di produzione beni specifici	7,15	7,15	4,50	8,91	6,71	0,00%
	N22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione	20,00	20,00	45,67	78,97	62,32	-128,35%
	N23. Birrerie, hamburgerie, mense	20,00	20,00	39,78	62,55	51,17	-98,90%
	N24. Bar, caffè, pasticceria	18,00	18,00	32,44	51,55	42,00	-80,22%
	N25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	17,63	17,63	16,55	22,67	19,61	0,00%
	N26. Plurilicenze alimentari e miste, frantoi, molini, palmenti, commissionari, allevamenti	16,92	16,92	12,60	21,40	17,00	0,00%
	N27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	19,00	19,00	58,76	92,56	75,66	-209,26%
	N28. Ipermercati di generi misti	17,50	17,50	12,82	22,45	17,64	0,00%
	N29. Banche di mercato generi alimentari	36,64	36,64	28,70	56,79	42,74	0,00%
	N30. Discoteche, night club, sale scommesse	15,68	15,68	8,56	15,68	12,12	0,00%
	N31. Bed and Breakfast	7,76	7,76	7,76	8,88	8,32	0,00%